

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONI

PROGETTO PER LE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA DI PICCO 94,99 MW CON ACCUMULO DI 10MW SITO NEL COMUNE DI UTA IN LOCALITA' "SU INZIRU" E CONNESSIONE AT ALLA RETE ELETTRICA SITA NEL COMUNE DI UTA E DI ASSEMINI

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (PNIEC-PNRR)
Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM):10865**

PREMESSA

Il presente documento illustra le controdeduzioni formulate dalla società Risorsesarde srl avverso

- Osservazioni inviate oltre i termini della Regione Autonoma della Sardegna, in data 12/04/2024 codice MASE-2024-0069184;
- Osservazioni della Sig.ra Dr. Greca N. Meloni in data 08/04/2024 codice MASE-2024-0065357;
- Parere del Comune di Uta in data 09/04/2024 codice MASE-2024-0066865.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI INVIATE OLTRE I TERMINI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, IN DATA 12/04/2024 CODICE MASE-2024-0069184

La Regione Autonoma della Sardegna Direzione Generale dell'Ambiente, con atto n. RAS AOO 05-01-00 Prot. Uscita n. 11843 del 11/04/2024, ha trasmesso al MASE le proprie osservazioni in relazione al procedimento di V.I.A. avente oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico su una superficie complessiva di 120 ettari, in località Su Iniziru (o S'Intzidu) nell'agro del Comune di Uta.

Preliminarmente, si sottolinea che le predette osservazioni sono state inviate, come rilevato dal medesimo MASE, **oltre il termine stabilito** dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR), fattispecie che renderebbe inefficaci, se non giuridicamente nulle, le determinazioni e i provvedimenti amministrativi adottati fuori termine.

Tuttavia, la proponente, in uno spirito di leale collaborazione con le amministrazioni coinvolte nella procedura, non intende sottrarsi al confronto e ha elaborato le seguenti controdeduzioni sulla base dei rilievi esposti dalla RAS.

PRIMA OSSERVAZIONE RAS

L'allegato 9 costituito da nota della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica RAS AOO 04-02-00 Prot. Uscita n. 17982 del 05/04/2024 riporta quanto segue:

Per quel che riguarda l'assetto storico-culturale del PPR, le aree di impianto e le opere connesse non interessano direttamente beni identificati nel sistema di tutela dal PPR, ma si rileva che l'area dell'impianto è immediatamente adiacente ad un'area archeologica tutelata ai sensi della parte II del D.lgs. n. 42/2004 con apposito decreto ministeriale del 03.08.1983 ("Complesso fortificato di età protostorica di Su Niu de Su Pilloni").

(...) A ciò deve aggiungersi la considerazione che buona parte dell'impianto ricade (presumibilmente, perché non ancora ufficialmente definita), all'interno della relativa "zona di interesse archeologico", tutelata dal punto di vista paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m, del D.lgs. n. 42/2004, ovvero il cosiddetto "contesto di

giacenza” del bene culturale di natura archeologica. Questo trova conferma dai numerosi ritrovamenti di superficie, così come evidenziati nella relazione archeologica allegata al progetto e, di conseguenza, buona parte dell’areale dell’impianto viene quindi valutato come a rischio archeologico medio alto/alto.

CONTRODEDUZIONE PRIMA OSSERVAZIONE RAS

L’osservazione della RAS è pleonastica risultando, ai fini dell’istruttoria oggetto del presente procedimento, irrivalentemente superflua sulla base delle medesime allegazioni del responsabile del Servizio Tutela del Paesaggio.

Invero le aree interessate dall’impianto non risultano identificate nel sistema di tutela del PPR né sono state definite come aree di interesse archeologico.

Sotto quest’ultimo profilo, considerato che la “zona di interesse archeologico” non è stata ancora definita, la proponente, come già allegato, ha delimitato l’area dell’impianto riproponendo le medesime le medesime fasce di tutela per il progetto di lottizzazione immobiliare Borgo dei Laghi che, nelle istruttorie effettuate dalla Soprintendenza e dal Servizio Tutela del Paesaggio della RAS, erano state valutate congrue e per il quale venne rilasciato autorizzazione alla edificazione da parte della Soprintendenza e del Paesaggio.

Dunque, di nessun pregio è l’osservazione in esame.



Sovrapposizione tra la lottizzazione Borgo dei Laghi e il perimetro dell’ impianto fotovoltaico

SECONDA OSSERVAZIONE RAS

L'allegato 10 costituito da nota della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica RAS AOO 04-02-00 Prot. Uscita n. 17982 del 05/04/2024 riporta quanto segue:

“Il progetto risulta, quindi, in contrasto con la normativa urbanistica, non rientrando tali fattispecie di impianti nelle categorie e destinazioni d’uso ammessi nelle zone turistiche. Si fa presente che la normativa regionale citata nella relazione illustrativa (pag. 9), che consentirebbe in ogni caso la realizzazione di tali impianti, indica invece unicamente che il parere di competenza debba essere espresso in conferenza di servizi, ma non che questo sia automaticamente favorevole”.

CONTRODEDUZIONE SECONDA OSSERVAZIONE RAS

L'Assessorato dell'Industria nella sua nota del 24.03.2022 ha fatto presente che "l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante automatica allo strumento urbanistico, ai sensi del comma 3 articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 e dell'articolo 20 comma 6 della L.R. n. 45 del 1989 come novellato dall'articolo 14, lettera b), della L.R. n. 11 del 2017, pertanto l'intervento risulterebbe compatibile dal punto di vista urbanistico con la destinazione attuale dell'area". Pertanto, l'iter autorizzativo risulta essere il seguente: Fase 1 - Valutazione di Impatto Ambientale, Fase 2 Autorizzazione Unica che include l'eventuale variante allo strumento urbanistico.

Ciò premesso, ai fini della Valutazione di impatto ambientale, l'osservazione non è rilevante, anzi sotto questo specifico profilo, considerata la temporaneità e la reversibilità dell'intervento, e valutato che la produzione di energia da fonte fotovoltaica non comporta nessuna delle attività che abitualmente vengono associate ad attività insediative umane, come una lottizzazione immobiliare ovvero attività industriali, l'osservazione non merita accoglimento.

TERZA OSSERVAZIONE RAS

L'allegato 9 costituito da nota della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica - RAS AOO 04-02-00 Prot. Uscita n. 17982 del 05/04/2024 riporta quanto segue:

Per quel che riguarda la classificazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, così come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020, si rappresenta che parte dell'areale risulta tra le aree non idonee per i seguenti punti di cui alla Tabella 1, contenuta nell'Allegato B:

- Punto 12.3 – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con RD n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- Punto 12.10 – Zone di interesse archeologico (aree);

- Punto 13.8 – Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee.

Alla luce delle criticità evidenziate, si ritiene che:

- Il progetto non sia realizzabile stante la non conformità con lo strumento urbanistico, risolvibile solo mediante una variante di zonizzazione dello strumento generale.
- Il progetto debba essere comunque modificato, escludendo le trasformazioni nella fasce di rispetto e tutela segnalate.

CONTRODEDUZIONE ALLA TERZA OSSERVAZIONE RAS

In merito al rilievo formulato relativo all'inedoneità di idoneità nelle fasce di rispetto si riporta di seguito il seguente stralcio della medesima Deliberazione della Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020, invocata dalla RAS, che chiarisce che la non idoneità non comporta automaticamente un diniego autorizzativo e che le aree non idonee non costituiscono uno strumento istruttorio:

*(...) La nuova filosofia che informa i documenti elaborati è quella per cui **le aree non idonee non devono riprodurre l'assetto vincolistico, che pure esiste e opera nel momento autorizzativo e valutativo dei singoli progetti**, ma fornire un'indicazione ai promotori d'iniziativa d'installazione d'impianti alimentati da FER riguardo la non idoneità di alcune aree che peraltro **non comporta automaticamente un diniego autorizzativo ma una maggiore problematicità**. La nuova proposta per le aree non idonee è informata al principio per il quale **le aree non idonee non costituiscono uno strumento istruttorio** ma un elaborato che consenta agli investitori privati di compiere delle scelte in relazione al grado di rischio di insuccesso autorizzativo che intendono affrontare (...).*

Appare evidente, pertanto, che la "non idoneità regionale" debba essere valutata come area di attenzione progettuale e non come presupposto di un diniego a priori.

Non senza valutare che, ai fini dell'istruttoria oggetto del presente procedimento, l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, tra cui ultime Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/04/2021 n. 2983, *In tema di sviluppo di impianti FER, la cui disciplina si rinviene nel d.lgs. n. 387 del 2003, il giudice amministrativo ha affermato che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un'attività di interesse pubblico che contribuisce non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici. Con la specificazione che, nella materia di cui trattasi, il legislatore statale ha trovato un punto di equilibrio tra valori costituzionali "potenzialmente antagonisti" nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. La determinazione conclusiva ed il rilascio dell'autorizzazione unica sono il frutto di una valutazione più ampia degli interessi coinvolti", e, segnatamente, del bilanciamento tra*

tutela del territorio e il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale.

In questa prospettiva oltre a far presente che nella progettazione dell'impianto è stata adottata una fascia di rispetto superiore a quella considerata adeguata per la realizzazione della lottizzazione Borgo dei Laghi, si osserva che in ogni caso la società Risorsesarde, qualora la fascia di rispetto sia da considerarsi preclusiva a priori, ritiene di potersi adeguare alle prescrizioni e eliminare la porzione di impianto dalla fascia dei 150 metri dai corsi d'acqua.

QUARTA OSSERVAZIONE RAS

L'allegato 11 costituito da nota della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - **Servizio tutela paesaggio Sardegna Meridionale** - RAS AOO 04-02-00 Prot. Uscita n. 18105 del 05/04/2024 riporta quanto segue:

Si rileva che attualmente sull'intero compendio costituito da diversi mappali, classificati Classe II nella capacità d'uso del suolo (Elaborato di progetto T08a - Inquadramento LCC - Land Capability), ovvero terreni che possono essere coltivati con pochissime limitazioni, si pratica l'agricoltura di colture arboree, nella fattispecie l'ulivo e che vi si trova anche un insediamento rurale di cui non è chiaro se si tratti di edifici storico tradizionali o di recente costruzione e di cui non si riscontra più traccia nelle tavole di progetto. A tal fine si ricorda in ogni caso che gli elementi dell'insediamento rurale sparso sono tutelati sia dalle NTA del PPR sia dalla Direttiva sulle zone agricole (Delibera Presidente della Giunta N.228/94).

Lo stesso areale, per sovrapposizione delle classificazioni delle componenti ambientali, è anche in parte classificato come:

- *Aree ad utilizzazione agroforestale: Colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte in cui, poiché per effetto dell'Art. 18, comma 4 delle NTA del PPR i beni paesaggistici sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi delle componenti paesaggistico-ambientali in quanto ad essi applicabili, sono vietate le trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole, è obbligo promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali e il mantenimento dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree periurbane (Art. 29 delle NTA del PPR).*

CONTRODEDUZIONE QUARTA OSSERVAZIONE RAS

In merito alle aree ad utilizzazione agroforestale, l'art. 29 delle NTA del PPR prescrive di "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale", si fa presente che l'art. dall'art. 18, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021 ha introdotto il comma 2 bis dell'art. 7 bis del D-Lgs 152/2006 che recita: "Le opere, gli impianti e le infrastrutture

necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti".

QUINTA OSSERVAZIONE RAS

L'allegato 11 costituito da nota della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - **Servizio tutela paesaggio Sardegna Meridionale** - RAS AOO 04-02-00 Prot. Uscita n. 18105 del 05/04/2024 riporta quanto segue:

La realizzazione dell'impianto fotovoltaico comporta una sostanziale alterazione dell'uso del suolo, per destinazione e utilizzazione diverse da quelle agricole, su aree che presentano attualmente un uso del suolo caratterizzante, nonostante l'abbandono, e che ad oggi appaiono ancora non trasformate dal punto di vista industriale/commerciale e turistico. (...)

A tal proposito si riporta una considerazione, che avrebbe dovuto guidare alla scelta di ben differenti aree per la produzione energetica, contenuta nella Relazione paesaggistica di progetto (Pag. 15): Nel dicembre del 2006, per dare concretezza agli obiettivi della Convenzione Europea del Paesaggio e allo stesso DPCM, la Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha emanato delle Linee Guida per il corretto inserimento nel paesaggio delle principali categorie di opere di trasformazione territoriale.

A proposito del complesso rapporto tra nuove infrastrutture e il paesaggio, sembra opportuno richiamare l'attenzione sui principi fondamentali su cui si basano le Linee Guida elaborate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici – Servizio II – Paesaggio.

Secondo le Linee Guida, i progetti delle opere, relative a grandi trasformazioni territoriali o ad interventi diffusi o puntuali, si configurano in realtà come progetti di paesaggio: "ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni".

Il medesimo indirizzo viene ribadito dal legislatore quando afferma che "le proposte progettuali, basate sulla conoscenza puntuale delle caratteristiche del contesto paesaggistico, dovranno evitare atteggiamenti di semplice sovrapposizione, indifferente alle specificità dei luoghi". È appena il caso di notare che tali considerazioni restano totalmente contraddette nello specifico caso del progetto che trattiamo.

CONTRODEDUZIONE SESTA OSSERVAZIONE RAS

L'intervento proposto deve essere valutato all'interno di un contesto regionale e nazionale nel quale il valore paesaggistico non può prescindere dal valore ambientale.

Il progetto presentato fa parte dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) pertanto deve essere visto come intervento globale che per la regione Sardegna prevede la chiusura delle centrali elettriche a combustibili fossili.


Le centrali termoelettriche in Sardegna sono molto più inquinanti, rispetto al resto del paese, a causa dei combustibili utilizzati (carbone, scarti del petrolio, olio pesante, etc.).

[link 1 - La Nuova Sardegna](#): In Italia 191 industrie determinano il 50 per cento del carico sanitario: la Saras è al 69-esimo posto, Fiumesanto al 87-esimo, la centrale elettrica Sulcis al 167-esimo. [link 2 - La Nuova Sardegna](#).

Ricordiamo che le tre centrali sopracitate hanno contribuito pesantemente all'inquinamento di decine di migliaia di ettari nei territori di Sarroch, Capoterra, Portoscuso e Portotorres.

La transizione energetica, dalle centrali a combustibili fossili agli impianti a fonti rinnovabili, consentirà inoltre di diventare finalmente indipendenti dalle forniture di paesi terzi ed evitare rialzi dei prezzi come avvenuto recentemente.

Il costo a base d'asta dell'energia da fotovoltaico è pari a circa 0,065 €/kWh sul quale i produttori in sede di asta GSE applicano ulteriori ribassi. Il costo dell'energia termoelettrica dipende invece dal costo variabile delle materie prime, il quale provoca un aumento dei prezzi che non può essere predeterminato. Nel 2022 il costo dell'energia termoelettrica è aumentato fino a costare oltre 0,35 €/kWh (circa sei volte il costo dell'energia da fotovoltaico).



La produzione di energia rinnovabile, essendo venduta a un prezzo molto inferiore rispetto all'energia prodotta da termocombustione, contribuisce a ridurre il prezzo finale. Nel marzo 2023, grazie al contributo degli impianti fotovoltaici la riduzione di prezzo è stata pari al 20% ([LINK il prezzo cala nelle ore del fotovoltaico](#)). Nei paesi nei quali la transizione energetica è più avanzata (es. Spagna) il prezzo dell'energia risulta decisamente inferiore [Link - Repubblica](#).

Nella scelta del sito si è inoltre tenuto conto della determina 2253 del 14/10/2010 rilasciato dalla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale – Servizio Tutela paesaggistica, per il progetto della lottizzazione Borgo dei Laghi per il quale era *“stata verificata la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio, individuati dal P.P.R.”*; era inoltre *“stata accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento nella vasta area pianificata a favore della, trasformazione dell'attuale carattere agrario verso un nuovo paesaggio urbanizzato”*. **Si ritiene che il progetto dell'impianto fotovoltaico in sostituzione della lottizzazione Borgo dei Laghi sia molto meno impattante sia dal punto vista paesaggistico che dal punto di vista ambientale.**

L'analisi dei due progetti ha consentito di stimare un impatto nettamente inferiore sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di vista ambientale. Di seguito si riporta una tabella sintetica che riassume le caratteristiche **del progetto di lottizzazione approvato**:

Ripartizione superfici			
Superficie totale	1.339.794,00	mq	100,00%
Superficie uso residenziale	669.897,00	mq	50%
Superficie non residenziale	669.897,00	mq	50%
di cui :			
Pubblica	401.938,20	mq	
Privata	267.958,80	mq	
Ripartizione volumi			
Superficie totale	1.339.794,00	mq	
Indice territoriale	0,30	mc/mq	
Densità edilizia	60,00	mc/ab	
Volume edificabile totale	401.938,20	mc	
Abitanti insediabili	6.699	ab	
Volume privato	334.950,00		
Volume per servizi pubblici	66.990,00	mc	
Superficie d'intervento	1.339.794,00	mc	100,00%
Aree in cessione			
Verde pubblico	401.938,20	mq	30,00%
Viabilità pubblica	56.251,75	mq	4,20%
Sommano	458.189,95	mq	34,20%
Aree private			
Verde privato	256.838,15	mq	19,17%
Parcheggi	11.120,65	mq	0,83%
Superfici fondiarie	613.645,25	mq	45,80%
Sommano	881.604,05	mq	65,80%



Lottizzazione Borgo dei Laghi e perimetro dell'impianto fotovoltaico (tratto ciano —)

Il progetto ha ottenuto la Valutazione di Impatto Ambientale favorevole da parte dell'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente inoltre ha ottenuto il parere favorevole del Servizio Tutela del Paesaggio (determina 2253 del 14/10/2010). La Valutazione di Impatto ambientale è stata prorogata fino alla data del 16/04/2031 con DGR 14/32 del 16/04/2021.

Il progetto dell'impianto fotovoltaico, di fatto, costituisce una variante in diminuzione al progetto della lottizzazione Borgo dei Laghi.

A seguire si propone una tabella di confronto tra i due progetti.

	Progetto Borgo dei Laghi	Progetto Impianto fotovoltaico
QUADRO AUTORIZZATIVO		
Autorizzazione utilizzo fascia di rispetto di 150 metri da fiumi e torrenti	Autorizzazione ottenuta	In corso
Autorizzazione Soprintendenza ai beni archeologici	Autorizzazione ottenuta	In corso
Valutazione di impatto ambientale	Esito positivo	In corso

VALUTAZIONE IMPATTI		
Visibilità dalla pubblica via	Visibile	Facilmente occultabile con fascia arborea perimetrale (altezza circa 3 metri dal suolo)
Permanente o temporaneo	Permanente	Temporaneo (garanzia fideiussoria a copertura del ripristino ambientale entro 30 anni)
Intervento reversibile	No	Si (Strutture in metallo fissate con pali battuti facilmente rimovibili)
Impermeabilizzazione del suolo	Circa il 60% tra viabilità e superfici edificabili	No – anche l'area captante pari a circa 35% resterà permeabile in quanto percorsa dalla pioggia. Si allega fotografia esplicativa.
Impatto acustico	Si	Pressoché nullo a poche decine di metri dalle cabine di trasformazione
Emissioni in atmosfera	Si	No
Inquinamento luminoso	Si	No
Produzione di liquami	Si	No
Traffico veicolare	Alto – prevista rotonda lungo la SP.1	Traffico in fase di cantiere – pressoché nullo in fase di gestione
VALORE AMBIENTALE DELL'OPERA		
Contributo alla chiusura delle centrali a combustibile fossile	No	Si. Le centrali termoelettriche in Sardegna sono molto più inquinanti a causa dei combustibili utilizzati (carbone, scarti del petrolio, olio pesante, etc.) non avendo a disposizione il metano. link 1 - La Nuova Sardegna In Italia 191 industrie determinano il 50 per cento del carico sanitario: la Saras è al 69esimo posto, Fiumesanto al 87esimo, la centrale elettrica Sulcis al 167esimo. link 2 - La Nuova Sardegna
Contributo alla indipendenza energetica da parte dei paesi produttori di petrolio e metano	No	Si
Contributo alla riduzione dei costi dell'energia	No	Si. Attualmente il costo dell'energia dipende dal costo del metano, pertanto è soggetto a rialzi e speculazioni. Nei paesi con alta produzione di energia da fonti rinnovabili il prezzo è molto più basso e non dipende da speculazioni Link - Repubblica L'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici viene ceduta al costo di 65 €/MWh, si consideri che nel 2022 il prezzo dell'energia prodotta dalle centrali termoelettriche aveva raggiunto il prezzo di 350 €/MWh

SETTIMA OSSERVAZIONE RAS

L'allegato 11 costituito da nota della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - **Servizio tutela paesaggio Sardegna Meridionale** - RAS AOO 04-02-00 Prot. Uscita n. 18105 del 05/04/2024 riporta quanto segue:

La disposizione intensiva dei pannelli sull'areale di progetto lascia pochi spazi progettuali perché si possa sviluppare un colloquio con i limiti naturali. Tuttavia, il progetto prevede l'espianto degli ulivi presenti e il reimpianto sul contorno dell'areale finalizzato alla definizione di una barriera verde di mitigazione visiva. È pur vero che in alcune parti degli elaborati si parla di reimpianto totale e in altre di reimpianto parziale, si esprimono comunque di seguito le perplessità relativamente a tali intenzioni. La quantità di piante che si dovrebbero espiantare e reimpiantare è veramente elevata, vista l'ampiezza della superficie adibita ad uliveto (120 ettari circa), tuttavia è assente una valutazione numerica delle quantità e non solo degli esemplari, presenti e/o da reimpiantare, ma anche del tempo necessario per farlo (nel Cronoprogramma non si accenna per esempio a tale operazione). È pure assente una valutazione degli spazi del reimpianto e dei sesti di terreno necessari ad ognuno di essi. Si ipotizza infine addirittura una commistione di specie arboree a costituire la barriera di mitigazione ma senza accennare a che tipi di specie ci si riferisca e in quali spazi. Anche da questi pochi particolari si intuisce come sia assente un progetto vero e proprio dell'unica forma di progettazione del paesaggio che si è enunciata nella Relazione paesaggistica, la barriera di mitigazione, e che essa prenderebbe al più le forme dell'improvvisazione.

CONTRODEDUZIONE SETTIMA OSSERVAZIONE RAS

L'espianto degli ulivi rappresenta una normale pratica agricola che viene abitualmente attuata anche per motivazioni di improduttività o volontà di sostituzione delle colture. La legge di riferimento è il D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475 che era finalizzata a tutelare la produzione di olio di oliva.

L'uliveto attualmente presente è pressoché improduttivo, pertanto, dovrà essere comunque espantato. Si allegano gli elaborati progettuali di dettaglio relativi alla fascia perimetrale.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI INVIATE CON PARERE DEL COMUNE DI UTA IN DATA 09/04/2024 CODICE MASE-2024-0066865.

PRIMA OSSERVAZIONE COMUNE UTA

Il Parere del Comune di Uta pervenuto in data 09/04/2024 codice MASE-2024-0066865 riporta quanto segue:

L'intervento proposto pertanto non risulta compatibile con gli usi previsti dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico comunale per le zone turistiche.

Il PUC del Comune di Uta prevede invece che impianti di tal genere, per la esclusiva produzione di energia, peraltro su vasta scala territoriale (120 Ettari), siano assimilabili

ad installazioni impiantistiche di carattere industriale, e pertanto debbano essere realizzati e insediati nelle Zone D "INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI".

Si fa rilevare pertanto, che un utilizzo del territorio in zona turistica, di tale portata, e per usi totalmente difforni dalle previsioni del PUC, complessivamente sottrarrebbe una consistente superficie all'uso a cui tale area è stata destinata in sede di pianificazione urbanistica.

CONTRODEDUZIONE PRIMA OSSERVAZIONE COMUNE UTA

Come sopra già dedotto, in data 24.03.2022 la società Risorsesarde aveva chiesto un parere alla Regione Sardegna, Assessorato all'Industria, circa la compatibilità dell'intervento. Si riporta uno stralcio della nota della Regione Sardegna:

In riferimento alla Vs nota, prot. Industria 11127 del 24.03.2022, con cui è stato richiesto un parere circa la compatibilità di un intervento per la realizzazione di impianti fotovoltaici in zona con destinazione urbanistica F1, si comunica che l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante automatica allo strumento urbanistico, ai sensi del comma 3 articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 e dell'articolo 20 comma 6 della L.R. n. 45 del 1989 come novellato dall'articolo 14, lettera b), della L.R. n. 11 del 2017, pertanto l'intervento risulterebbe compatibile dal punto di vista urbanistico con la destinazione attuale dell'area.

E' irrilevante, dunque, ai fini della presente istruttoria, l'osservazione sul punto del tecnico comunale.

SECONDA OSSERVAZIONE COMUNE UTA

Il Parere del Comune di Uta pervenuto in data 09/04/2024 codice MASE-2024-0066865 riporta quanto segue:

Nella lottizzazione di Zona F, ivi realizzabile, e per la quale la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione N. 21/58 del 3.6.2010, aveva deliberato un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Piano di lottizzazione a carattere turistico residenziale in località Su Inziru", era prevista l'edificazione di 419 unità abitative residenziali (villette unifamiliari e bifamiliari) per complessivi 195.425 mc; ipotizzando una normale tipologia edilizia su due livelli (h=6 metri), si avrebbe pertanto un'area di sedime complessiva di 32.570 mq. Considerando anche le volumetrie per servizi connessi e ricettivo, complessivamente per 83.927 mc, per un ulteriore consumo di suolo di circa 13.988 mq, ed ipotizzando, ad abundantiam, un'area per la viabilità interna della lottizzazione, di 50.000 mq (pari a circa 7 km di viabilità), si ottiene quale ordine di grandezza del consumo del suolo complessivo per le opere della lottizzazione (fabbricati più viabilità), un valore pari a 96.558 mq, pertanto circa 9,7 ettari.

Banalmente, dal confronto di tale valore (9,7 ettari), con quello previsto in termini di superficie captante dell'impianto fotovoltaico proposto (43 ettari), si percepisce quanto sia più impattante in termini di impegno del suolo, l'installazione di un impianto fotovoltaico di tal fatta e tali dimensioni, peraltro molto concentrata in termini di rapporto superficie captante/area complessiva.

CONTRODEDUZIONE SECONDA OSSERVAZIONE COMUNE UTA

L'osservazione del tecnico comunale ancorché irrilevante è anche erronea e frutto di un'arbitraria quanto personale comparazione del progetto dell'impianto con il progetto approvato della lottizzazione Borgo dei Laghi.

Invero, la superficie permeabile sarà solamente quella destinata ai locali tecnici, pari a circa 560 mq. I pannelli fotovoltaici sono fissati al suolo mediante pali battuti, la loro conformazione è tale da consentire che l'intera area sottostante i pannelli resti totalmente permeabile e percorribile dalle piogge.

Il confronto tra consumo del suolo, inteso come realizzazione di superfici impermeabili, con il progetto approvato della lottizzazione Borgo dei Laghi è riportato nella tabella seguente.

	Borgo dei Laghi	Impianto fotovoltaico
Volume edificabile totale	401.938,20 mc	1664mc
Viabilità asfaltata	56.251,75 mq	0
Parcheggi asfaltati	11.120,65 mq	0
Superficie fondiaria	613.645,25 mq	560 mq
Superficie captante permeabile		428.286,22 mq
Visibilità dalla pubblica via	Visibile	Facilmente occultabile con fascia arborea perimetrale (altezza circa 3 metri dal suolo)
Permanente o temporaneo	Permanente	Temporaneo (garanzia fideiussoria a copertura del ripristino ambientale entro 30 anni)
Intervento reversibile	No	Si (Strutture in metallo fissate con pali battuti facilmente rimovibili)
Impermeabilizzazione del suolo	Circa il 60% tra viabilità e superfici edificabili	Nessuna – l'area captante pari a circa 35% resterà permeabile in quanto percorsa dalla pioggia
Impatto acustico	Si	Pressoché nullo a poche decine di metri dalle cabine di trasformazione
Emissioni in atmosfera	Si	No
Inquinamento luminoso	Si	No
Produzione di liquami	Si	No
Traffico veicolare	Alto – prevista rotonda lungo la SP.1	Traffico in fase di cantiere – pressoché nullo in fase di gestione

Al fine di far percepire la differenza tra consumo di suolo dovuto a edificazione edilizia permanente e superfici captanti permeabili temporanee si riporta una fotografia di un impianto simile.



Dunque, si ritiene di infondata ed irrilevante l'osservazione del Comune di UTA.

[CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI INVIATE DALLA SIG.RA DR. GRECA N. MELONI IN DATA 08/04/2024 CODICE MASE-2024-0065357](#)

Le osservazioni della antropologa sig.ra Dr. Greca N. Meloni appartengono al novero di studi effettuati dall'autrice, senza nessuna indicazione di concreti vincoli ambientali e/o paesaggistici esistenti sull'area di progetto.

Sotto altro profilo, gli studi della signora dimenticano l'esistenza di un approvato progetto di lottizzazione già sottoposto a procedura ed approvato ben più impattante dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Ai fini della presente istruttoria si ritengono irrilevanti e superflue.

Tutto quanto premesso, sulla base di quanto esposto, la proponente società Risorsesarde S.r.l, auspica che l'Autorità competente, al fine di verificare la compatibilità dell'opera con il contesto ambientale di riferimento, valuti positivamente l'opera proposta.

Cagliari, 08.05.2024

Risorsesarde S.r.l.
Ignazio Meloni